

**DETERMINAZIONE 26 LUGLIO 2023**

**DEFINIZIONE DELLE MODALITÀ PER IL MONITORAGGIO DEI PREZZI APPLICATI AI CLIENTI FINALI PRECEDENTEMENTE SERVITI NELL'AMBITO DEL SERVIZIO DI TUTELA DEL GAS NATURALE**

**IL DIRETTORE DELLA DIREZIONE MERCATI ENERGIA E IL DIRETTORE DELLA DIREZIONE SERVIZI DI SISTEMA E MONITORAGGIO ENERGIA DELL'AUTORITÀ DI REGOLAZIONE PER ENERGIA RETI E AMBIENTE**

**VISTI:**

- la direttiva 2009/73/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 luglio 2009;
- la direttiva (UE) 2019/944 del Parlamento europeo e del Consiglio del 5 giugno 2019;
- il Regolamento (CE) 715/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 luglio 2009;
- la legge 5 febbraio 1992, n. 104 (di seguito: legge 104/92);
- la legge 14 novembre 1995, n. 481 e sue modifiche ed integrazioni (di seguito: legge 481/95);
- il decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164 (di seguito: decreto legislativo 164/00);
- la legge 23 agosto 2004, n. 239;
- il decreto-legge 18 giugno 2007, n. 73 (di seguito: decreto-legge 73/07), così come convertito dalla legge 3 agosto 2007, n. 125 (di seguito: legge 125/07);
- il decreto legislativo 1 giugno 2011, n. 93;
- il decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, così come convertito dalla legge 9 agosto 2013, n. 98;
- la legge 4 agosto 2017, n. 124 e, in particolare, l'articolo 1 dal comma 59 al comma 82 come successivamente modificata e integrata (di seguito: legge 124/17);
- il decreto-legge 30 dicembre 2019, n. 162 convertito con legge 28 febbraio 2020, n. 8;
- il decreto-legge 31 dicembre 2020, n. 183 convertito con legge 26 febbraio 2021 (di seguito: decreto-legge 183/20);
- il decreto-legge 6 novembre 2021, n. 152 convertito con legge 29 dicembre 2021, n. 233 (di seguito: decreto-legge 152/21);
- il decreto-legge 21 marzo 2022, n. 21, convertito con modificazioni dalla legge 20 maggio 2022, n. 51;
- il decreto-legge 1 marzo 2022, n.17 (di seguito: decreto-legge 17/22);
- il decreto-legge 9 agosto 2022, n. 115 convertito con legge 21 settembre 2022, n. 142 (di seguito: decreto Aiuti bis);
- il decreto-legge 18 novembre 2022, n. 176 convertito con modificazione con legge 13 gennaio 2023, n. 6 (di seguito: decreto-legge 176/22);
- la deliberazione dell'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (di seguito: Autorità) 12 dicembre 2002, n. 207/02 (di seguito: deliberazione 207/02);
- la deliberazione dell'Autorità 28 maggio 2009, ARG/GAS 64/09;
- la deliberazione dell'Autorità 9 maggio 2013, 196/2013/R/GAS;
- la deliberazione dell'Autorità 28 giugno 2013, 280/2013/R/GAS;
- la deliberazione dell'Autorità 23 dicembre 2014, 649/2014/A;

- la deliberazione dell’Autorità 27 luglio 2017, 555/2017/R/COM (di seguito: deliberazione 555/2017/R/COM);
- la deliberazione dell’Autorità 23 novembre 2017, 783/2017/R/COM;
- la deliberazione dell’Autorità 1 febbraio 2018, 51/2018/R/COM e, in particolare, l’Allegato A alla medesima deliberazione (di seguito: Regolamento di funzionamento del Portale Offerte);
- la deliberazione dell’Autorità 1 giugno 2021, 230/2021/R/GAS;
- la deliberazione dell’Autorità 30 settembre 2021, 409/2021/R/GAS;
- la deliberazione dell’Autorità 29 marzo 2022, 135/2022/R/COM (di seguito: deliberazione 135/2022/R/COM);
- la deliberazione dell’Autorità 30 marzo 2022, 143/2022/R/COM;
- la deliberazione dell’Autorità 30 marzo 2022, 147/2022/R/GAS;
- la deliberazione dell’Autorità 30 marzo 2022, 148/2022/R/COM;
- la deliberazione dell’Autorità 27 aprile 2022, 189/2022/R/GAS;
- la deliberazione dell’Autorità 10 maggio 2022, 209/2022/R/COM;
- la deliberazione dell’Autorità 30 giugno 2022, 296/2022/R/GAS;
- la deliberazione dell’Autorità 29 luglio 2022, 372/2022/R/GAS (di seguito: deliberazione 372/2022/R/GAS);
- la deliberazione dell’Autorità 29 luglio 2022, 374/2022/R/GAS (di seguito: deliberazione 374/2022/R/GAS);
- la deliberazione dell’Autorità 11 ottobre 2022, 489/2022/R/COM;
- la deliberazione dell’Autorità 29 novembre 2022, 637/2022/R/COM;
- la deliberazione dell’Autorità 14 marzo 2023, 100/2023/R/COM (di seguito: deliberazione 100/2023/R/COM);
- la deliberazione dell’Autorità 14 marzo 2023, 102/2023/R/GAS (di seguito: deliberazione 102/2023/R/COM);
- il Codice di condotta commerciale per la vendita di energia elettrica e di gas naturale ai clienti finali (di seguito: Codice di condotta commerciale);
- il Testo integrato monitoraggio retail (di seguito: TIMR);
- il Testo integrato delle attività di vendita al dettaglio di gas naturale e gas diversi dal gas naturale distribuiti a mezzo di reti urbane, come da ultimo modificato e integrato (TIVG).

#### **CONSIDERATO CHE:**

- l’articolo 2, comma 12, lettera h), della legge 481/95, intesta all’Autorità il potere di emanare direttive concernenti la produzione e l’erogazione dei servizi di pubblica utilità nei settori dell’energia elettrica e del gas naturale, ivi compresa la vendita al dettaglio;
- l’articolo 1, comma 3, del decreto-legge 73/07, codificando un assetto regolatorio definito dall’Autorità sin dalla deliberazione 207/02, ha ribadito il potere di quest’ultima di *“indic[are] condizioni standard di erogazione del servizio di vendita e defini[re] transitoriamente, in base ai costi effettivi del servizio, prezzi di riferimento [...] che le imprese [...] di vendita, nell’ambito degli obblighi di servizio pubblico, comprendono tra le proprie offerte commerciali”*, facendo, altresì, salvi i poteri di vigilanza e di intervento dell’Autorità *“a tutela dei diritti degli utenti, anche nei casi di verificati e ingiustificati aumenti di prezzi e alterazioni delle condizioni del servizio per i clienti che non hanno ancora esercitato il diritto di scelta”*;
- l’articolo 1, comma 3, del decreto-legge 73/07, come modificato dalla legge 125/07, prevede, tra l’altro, che l’Autorità *“indich[i] condizioni standard di erogazione del servizio di vendita, e “definisc[a] transitoriamente, in base ai costi effettivi del servizio, prezzi di riferimento [...] che le imprese di distribuzione o di vendita, nell’ambito degli obblighi di*

*servizio pubblico, comprendono tra le proprie offerte commerciali, facendo, altresì, salvi i poteri di vigilanza e di intervento dell’Autorità “a tutela dei diritti degli utenti anche nei casi di verificati e ingiustificati aumenti di prezzi e alterazioni delle condizioni del servizio per i clienti che non hanno ancora esercitato il diritto di scelta”;*

- l’articolo 22, comma 2, del decreto legislativo 164/00, prevede che “per i soli clienti domestici”, nell’ambito degli obblighi di servizio pubblico, l’Autorità continui transitoriamente a determinare i prezzi di riferimento ai sensi delle disposizioni del decreto-legge 73/07 richiamate al precedente punto;
- il TIVG definisce, in coerenza con le disposizioni di legge richiamate, le condizioni contrattuali ed economiche del servizio di tutela del gas naturale (di seguito: anche servizio di tutela gas o tutela gas) per i clienti aventi diritto a tale servizio; in particolare, la determinazione delle condizioni economiche è effettuata in modo tale da trasferire ai clienti domestici il segnale di prezzo relativo ai diversi segmenti della filiera (approvvigionamento, trasporto, ecc.), che riflette i costi sostenuti da un venditore al dettaglio efficiente;
- in relazione al servizio di tutela gas, la legge 124/17, come da ultimo novellata dal decreto-legge 176/22, ne prevede la rimozione a far data da gennaio 2024, prorogando di un anno la previgente scadenza fissata dal decreto-legge 183/20.

#### **CONSIDERATO, INOLTRE, CHE:**

- in attuazione delle disposizioni richiamate al precedente gruppo di considerati, con la deliberazione 100/2023/R/COM, l’Autorità ha previsto un percorso di superamento graduale del servizio di tutela gas da completare entro gennaio 2024;
- la delibera stabilisce:
  - le modalità per la rimozione del servizio di tutela del gas naturale a decorrere dall’1 gennaio 2024 e la regolazione dei clienti vulnerabili come identificati dal decreto Aiuti bis;
  - gli obblighi informativi dei venditori sulla rimozione del servizio di tutela gas e sui diritti dei clienti vulnerabili;
  - gli interventi sul Codice di condotta commerciale e sul Portale Offerte, conseguenti alla rimozione delle tutele di prezzo (elettrico e gas);
- con riferimento alle modalità per la rimozione del servizio di tutela del gas naturale, l’articolo 2, comma 3, della deliberazione 100/2023/R/COM prevede, per i clienti non già identificati come vulnerabili secondo le modalità di cui alla deliberazione 102/2023/R/GAS e che non abbiano sottoscritto un contratto di mercato libero con il medesimo o altro venditore entro il termine indicato dal venditore nella comunicazione di settembre 2023 di cui all’articolo 3, comma 1, lettera e), della deliberazione 100/2023/R/COM e, comunque, entro l’1 gennaio 2024, che:
  - trovino applicazione le condizioni contrattuali dell’offerta PLACET di gas naturale di cui alla deliberazione 555/2017/R/COM, ad eccezione delle previsioni in tema di modalità di recapito delle bollette; al riguardo, continuerà a trovare applicazione la modalità di ricezione della bolletta (in formato dematerializzato ovvero cartaceo) già concordata tra le parti;
  - trovi applicazione la struttura delle condizioni economiche dell’offerta PLACET di gas naturale a prezzo variabile con una componente, equivalente al  $P_{ING}$ , a copertura dei costi di approvvigionamento del gas naturale nei mercati all’ingrosso, definita secondo i criteri della deliberazione 374/2022/R/GAS, una componente in quota energia,  $\alpha$ , a copertura degli ulteriori costi di approvvigionamento e consegna del gas naturale al cliente finale definita dall’Autorità e pari alla somma della componente  $CCR$  e della aliquota in quota variabile della componente  $QVD$  definite per il servizio

di tutela gas e una componente in quota fissa (€/anno),  $P_{FIX}$ , definita liberamente dal venditore;

- le condizioni economiche applicate abbiano una durata pari a 12 (dodici) mesi, rinnovabili alla fine del periodo di validità delle stesse, mediante una comunicazione al cliente finale con le modalità e tempistiche dell'articolo 14 della deliberazione 555/2017/R/COM;
- infine, l'articolo 7, comma 1, della deliberazione 100/2023/R/COM dispone, ai fini del monitoraggio dei prezzi applicati ai clienti finali precedentemente serviti in tutela, che i venditori siano tenuti a comunicare la componente  $P_{FIX}$ , il numero di clienti serviti alle condizioni di cui all'articolo 2, comma 3, nonché le altre informazioni funzionali al suddetto monitoraggio con modalità e tempistiche definite con successiva determina direttoriale.

**CONSIDERATO, TRA L'ALTRO, CHE:**

- il valore della componente  $P_{FIX}$  di cui all'articolo 2, comma 5, lettera a), della deliberazione 100/2023/R/COM rientra nelle informazioni che il venditore è tenuto a rendere disponibile al Gestore del Sistema Informativo Integrato (di seguito: SII) nell'ambito del Portale Offerte, secondo le modalità di trasmissione da quest'ultimo pubblicate, a partire da settembre 2023, ai fini della stima della spesa annua secondo i criteri del Regolamento di funzionamento del Portale Offerte;
- all'offerta di cui all'articolo 2, comma 3, della deliberazione 100/2023/R/COM è associato un codice offerta univoco, definito secondo i criteri di cui all'Allegato A alla deliberazione 135/2022/R/COM, per mezzo del quale, attraverso il SII, è possibile individuare il numero di punti di riconsegna ai quali sono applicate le condizioni dell'offerta medesima, sulla base dell'associazione del codice offerta a ciascun punto di riconsegna nel Registro Centrale Ufficiale.

**CONSIDERATO, INFINE, CHE:**

- ai sensi dell'articolo 3, comma 1, del TIMR, assumono la qualifica di soggetti obbligati, tra l'altro, tutti gli esercenti la vendita al dettaglio che forniscono più di 50.000 punti di prelievo e/o di riconsegna (di seguito: soggetti obbligati TIMR).

**RITENUTO CHE:**

- alla luce di quanto sopra evidenziato, sia opportuno richiedere le informazioni relative al valore della componente  $P_{FIX}$  e al numero di clienti serviti alle condizioni di cui all'articolo 2, comma 3, della deliberazione 100/2023/R/COM direttamente al Gestore del SII nell'ambito delle attività di monitoraggio già in essere;
- a complemento dell'attività di monitoraggio della componente  $P_{FIX}$  dell'offerta di cui all'articolo 2, comma 3, della deliberazione 100/2023/R/COM sia opportuno altresì acquisire dagli esercenti la vendita anche informazioni puntuali sui criteri adoperati per la valorizzazione di tale componente di prezzo, tanto più qualora questa si discosti significativamente dalla componente di commercializzazione  $QVD$ , applicata attualmente ai clienti serviti in tutela gas, così da valutare le motivazioni sottostanti anche per eventuali interventi conseguenti;
- al fine di bilanciare l'esigenza di monitorare i dati relativamente ad un campione significativo di venditori e al contempo garantire l'economicità dell'azione amministrativa, sia pertanto opportuno prevedere l'obbligo in capo ai soli soggetti obbligati TIMR di comunicare all'Autorità, entro il 15 ottobre 2023, le seguenti informazioni attinenti alle modalità di determinazione della componente  $P_{FIX}$ :

1. la quota percentuale della componente  $P_{FIX}$  a copertura rispettivamente: (i) dei costi di morosità, (ii) dei costi operativi diversi dalla morosità, (iii) del capitale circolante netto e (iv) altri eventuali costi;
  2. per ciascuna delle voci di cui al precedente punto 1., indicare le variabili sottostanti prese in considerazione ai fini della quantificazione (es. livello di morosità atteso, attese del prezzo all'ingrosso, ecc.);
- sia opportuno prevedere, nell'ambito del monitoraggio di cui alla presente determina, la possibilità di utilizzare i dati raccolti per valutare eventuali esigenze di ulteriori provvedimenti dell'Autorità, anche attraverso pubblicazioni comparative, volte al rafforzamento della trasparenza a vantaggio dei clienti finali

### **DETERMINA**

1. di prevedere che i soggetti obbligati TIMR comunichino all'Autorità, entro il 15 ottobre 2023, i criteri di determinazione della componente  $P_{FIX}$  applicata ai clienti finali che non abbiano sottoscritto un contratto di mercato libero con il medesimo o altro venditore entro il termine indicato dal venditore nella comunicazione di settembre 2023 di cui all'articolo 3, comma 1, lettera e), della deliberazione 100/2023/R/COM e, comunque, entro l'1 gennaio 2024;
2. di approvare l'Allegato A alla presente determinazione, che ne costituisce parte integrante e sostanziale, recante “*Istruzioni operative per la trasmissione delle informazioni funzionali al monitoraggio dei criteri di determinazione della componente  $P_{FIX}$* ”;
3. di pubblicare la presente determina e il relativo allegato sul sito *internet* dell'Autorità ([www.arera.it](http://www.arera.it)).

26 luglio 2023

Il Direttore

*Andrea Galliani*

Il Direttore

*Luca Lo Schiavo*